

**Regolamento recante modifiche al regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento al bilancio), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres.**

- art. 1 sostituzione dell'art. 4 del DPRReg. 331/2009
- art. 2 inserimento dell'art. 8 bis al DPRReg. 331/2009
- art. 3 entrata in vigore

**art. 1** Sostituzione dell'art. 4 del DPRReg. 331/2009

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres. (Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n.12 (Assestamento al bilancio) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Requisiti soggettivi)

1. Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purchè l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
- b) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - e) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
  - f) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
  - g) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
  - h) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
  - i) possedere gli eventuali ulteriori requisiti previsti dall'avviso di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il requisito di cui alla lettera f) non è richiesto in caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.”

## **art. 2** Inserimento dell'art. 8 bis al DPREg. 331/2009

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 331/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis  
(Rinnovi e proroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 165/2001 non è ammesso il rinnovo degli incarichi; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.”

## **art. 3** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE